

OGGETTO: Comune di Arzachena – Località Cannigione – Cessione a prezzo simbolico, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 5.12.1995 n.35, dell'immobile denominato Ostello della Gioventù – censito nel N.C.E.U. al Fg.17 – mapp.417-418. Approvazione definitiva.

La Giunta regionale,

Vista la L.R. n. 1/1977 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Visto l'art. 3, comma 3, della L.R. n. 35/1995, che richiama le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, che restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e degli enti regionali;

Vista la propria deliberazione n. 34/48 del 29.10.2002 riguardante la cessione a prezzo simbolico dell'immobile indicato in oggetto;

Vista la nota n. 7075 del 15.11.2002 del Presidente della Regione, con la quale la delibera di cui sopra è stata inviata all'esame del Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n.35/1995;

Vista la nota del Presidente del Consiglio regionale, prot.n. 11345 del 5.12.2002, con la quale è stato comunicato il parere favorevole della Commissione Programmazione;

Su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

DELIBERA

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 34/48 del 29.10.2002.

Il Direttore Generale
Gianfranco Duranti

Il Presidente
Mauro Pili